



COMUNE DI CAMPOFRANCO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

CAMPOFRANCO PAESE PER LA PACE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 79 DEL 12-10-2018

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COPIA

OGGETTO:	Approvazione Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2018 - 2019 - 2020.
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore 13:45, nell'Ufficio Comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei Sigg.:

PITANZA ROSARIO	SINDACO	P
SCHILLACI CALOGERO	ASSESSORE	A
ZARBO FRANCA CALOGERA	ASSESSORE	P
DI GIOVANNI FRANCESCA	VICE SINDACO	P

Presiede il **SINDACO, ROSARIO PITANZA.**

Assiste e partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE, Concettina Nicosia.**

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 81 DEL 09-10-2018

OGGETTO:	Approvazione Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2018 - 2019 - 2020.
----------	---

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 stabilisce che *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2/4/1968, n. 482”*;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 prevede che *“gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato *“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”*, come da ultimo modificato con D.Lgs.25 maggio 2017, n. 75, ai commi 2, 3 e 6, stabilisce:
“2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

ATTESO che in data 27 luglio 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle*

PA” emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione con decreto del giorno 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l’attuale formulazione della dotazione organica, quale strumento statico di organizzazione;

DATO ATTO che le amministrazioni pubbliche, devono adottare la nuova programmazione del personale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, in fase di prima applicazione delle nuove regole, entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui all’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, adottate con il Decreto del 8 maggio 2018, pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018 e che qualora, entro tale data (24/09/2018) non provvedono a tale adempimento, scatta l’apparato sanzionatorio disposto dall’art. 6, comma 6, del novellato D.Lgs. n. 165/2001 con la previsione del divieto di assumere nuovo personale,

CONSIDERATO che il medesimo apparato sanzionatorio disposto dall’art.6, comma 6, del novellato D. Lgs. n. 165/2001, con la previsione del divieto di assumere nuovo personale, è, inoltre, disposto in presenza del mancato rispetto dei vincoli finanziari e della non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l’omessa adozione del PTFP e sia per gli adempimenti previsti di inoltro entro trenta giorni dall’approvazione del PTFP (articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001);

RICHIAMATO l’art. 22, comma 1, del d.lgs. 75/2017, il quale prevede che “... *In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo*”, mentre le linee di indirizzo del decreto ministeriale prevedono che “*la sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente*”, precisando quindi che “*Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati*”;

DATO ATTO che, alla luce delle linee guida emanate, il concetto di fabbisogno di personale implica un’attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

EVIDENZIATO che le linee di indirizzo tendono dunque a favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate, a loro volta discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell’evoluzione e dell’organizzazione del lavoro e delle professioni;

RILEVATO che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 13 luglio 2018, n. 111 ha precisato che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per

individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e con il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art.6 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art.4 del d.lgs 75/2017, dove si afferma che *“la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile ... e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”*, considerando quale valore di riferimento il valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali (Sezione Autonomie deliberazione 27/2015);

ATTESO che, alla luce delle linee di indirizzo emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione con decreto del giorno 8 maggio 2018:

a) - *“Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente” (art.4 comma 2);*

b) - *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente” (art.4, comma 3);*

c) - *“Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge” (precisazione del decreto 8 maggio 2018);*

PRECISATO che il PTFP deve essere redatto senza maggiori oneri per la finanza pubblica e deve indicare la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica, nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non possono superare la dotazione di spesa potenziale derivante dall'ultimo atto approvato o i limiti di spesa di personale previsti;

CONSIDERATO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali disciplina una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

ATTESO che tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

RICHIAMATI:

- il comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006 a mente del quale *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) (disposizione abrogata dal D.L. 24.6.2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2016, n. 160);

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”.

- il comma 557-ter dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, a mente del quale *“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”*, il quale statuisce che *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”;*

- il comma 557-quater dell'art. 1 della legge 296/2006 , così aggiunto dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, a mente del quale: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*, ovvero il triennio 2011- 2013;

- il comma 5 dell'art. 3 del D.L. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, a mente del quale: *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”;*

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ed in particolare:

- l'art. 1, co. 228, il quale prevede che: *“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente ... In*

relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”;

- l'art. 1, co. 762, il quale prevede che: “Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”;

VISTO l'art. 1, co. 424, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) il quale prevede che “**Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.**”;

RILEVATO che, tenuto conto delle cessazioni di personale con oneri occupazionali che si sono verificate presso l'Ente, è possibile procedere alla rideterminazione delle facoltà assunzionali per il triennio 2018/2020 secondo quanto disposto dall'art.1, commi 228, 229 e 234 della legge 28.12.2015, n. 208, cd “Legge di Stabilità 2016”, secondo la tabella che segue:

ANNO DI CESSAZIONE	PROFILI CESSATI	CATEGORIA ECONOMICA	ONERI OCCUPAZIONALI	SPAZI ASSUNZIONALI	
				ANNO (%)	IMPORTO
2014	Inserviente	A1	23.089,46	2015 (60%)	13.853,68
2015	Istruttore Direttivo Amministrativo	D1	39.767,33	2016 (25%)	9.941,93
2016	--	--	--	2017 (25%)	--

2017	--	--	--	2018 (25%)	--
2018	Istruttore Amministrativo	C3	30.770,75	2019 (100%)	30.770,75
2019	--	--	--	2020 (100%)	--

VISTO l'art. 20 del D. Lgs. 75/2017 che disciplina le procedure di reclutamento speciale del personale precario da svolgersi nel triennio 2018/2020, rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

CONSIDERATO che l'art.20 del D.Lgs 75/2017 prevede la possibilità del superamento del precariato nel triennio 2018/2020, tracciando due distinti percorsi indicati ai commi 1e 2 dell'articolo come di seguito:

- **il comma 1** prevede che le amministrazioni possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che posseda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, giorno nel quale è entrata in vigore la legge 124/2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione;

c) che abbia maturato al 31.12.2017 almeno tre anni di servizio presso l'Ente che attua l'iter procedurale di stabilizzazione, anche non continuativi negli ultimi otto anni;

- **il comma 2** prevede che nello stesso triennio 2018/2010, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che posseda i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, giorno di entrata in vigore della legge 124/2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) che abbia maturato al 31.12.2017 almeno tre anni di servizio presso l'Ente che attua l'iter procedurale di stabilizzazione, anche non continuativi negli ultimi otto anni;

VISTO l'art. 3 della Legge regionale n. 27 del 29 dicembre 2016 "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", siccome modificato in ultimo, in armonia con le disposizioni recate dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e della relativa disciplina di attuazione, dall'art. 26 della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8, che ha previsto la possibilità per i Comuni di procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale precario in carico, **"nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale"** con attivazione

delle *“procedure previste dall’articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”*, stabilendo che ***“le assunzioni di cui alle procedure suddette sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all’inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015”***;

VISTA la circolare n. 3 del 23/11/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto *“Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”* e la circolare n. 1 del 9/1/2018;

ATTESO che la suddetta circolare n. 3 del 23/11/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione fornisce indirizzi operativi sull’applicazione della disciplina contenuta negli art. 5, 6 e 20 del D.Lgs. 75 del 25/05/2017 finalizzata alla stabilizzazione dei soggetti con rapporto di lavoro flessibile contrattualizzato;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 11/05/2018, la quale all’art. 26 detta ulteriori disposizioni per la stabilizzazione dei precari dei Enti Locali fissando come termine ultimo il 31/12/2020, autorizzando nelle more dell’individuazione degli esuberanti di personale delle ex-province regionali - liberi consorzi comunali, i percorsi di stabilizzazione ai sensi dell’art. 3 della L.R. 27/2016 e dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e fornendo, al comma 8, la copertura finanziaria per la stabilizzazione dei soggetti con rapporto di lavoro flessibile contrattualizzato fino al 2038;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs 75/2017, ai soli fini della stabilizzazione è possibile elevare (nel triennio 2018/2020 e ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale) i limiti ordinari per le assunzioni a tempo indeterminato previste dalle norme vigenti **utilizzando, in aggiunta alle risorse ordinarie, anche le risorse finanziarie previste per il lavoro flessibile, in attuazione delle misure limitative contenute nell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nel loro ammontare medio nel triennio 2015/2017, purché siano destinate per intero alle assunzioni a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 e nel rispetto delle relative procedure;**

RICHIAMATA la circolare n. 3 del 23/11/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, la quale, nel fornire indirizzi operativi sull’applicazione della disciplina contenuta nell’art. 20 del D.Lgs. 75 del 25/05/2017 finalizzata alla stabilizzazione dei soggetti con rapporto di lavoro flessibile contrattualizzato, precisa che la previsione, volta a garantire l’adeguato accesso dall’esterno, è da intendere riferita non ai posti della dotazione organica, che è comunque suscettibile di rimodulazione, ma alle risorse finanziarie disponibili nell’ambito delle facoltà di assunzione, che possono quindi essere destinate al reclutamento speciale nella misura massima del 50 per cento, fermo restando che le risorse dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 sono, invece, per intero destinabili alle finalità dell’articolo 20, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 75/2017;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 26 della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8, ai commi 5 e 6, che così dispone;

“5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018/2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, **al netto del contributo erogato dalla Regione**, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo interno di cui all’articolo 40 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 6 e al comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, **interamente riservate ai medesimi**”;

VISTO l’allegato prospetto relativo alle risorse assunzionali aggiuntive che possono essere destinate alla stabilizzazione del personale precario quantificate in Euro 178.098,65 (secondo il criterio della media del triennio 2015/2017 stabilito dall’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 75/2017 e dall’art. 26 della Legge Regionale n. 8/2018), oltre al contributo regionale medio del triennio in questione pari ad Euro 305.966,35, per un totale complessivo di Euro 484.065,55;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 27/2016 per i rapporti stabilizzati è previsto un contributo per l’intera durata del rapporto di lavoro, mentre ai sensi del successivo comma 8, la mancata ed ingiustificata stabilizzazione entro il 31.12.2020 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 26 della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8, al comma 9, il quale recita: “Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività di lavori socialmente utili sono autorizzate ad avviare le procedure per la stabilizzazione ai sensi del comma 14 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 senza oneri a carico del bilancio della Regione.”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 23/3/2017 con la quale si è proceduto a razionalizzare la macrostruttura organizzativa di questo Ente, articolato in 4 Aree, nonché a rideterminare la dotazione organica di questo Ente, come qui di seguito indicato nella tabella:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				
Cat.	Pos. Econ.	PROFILO PROFESSIONALE	Posti Occupati	Posti Vacanti
D3	D5	Istruttore direttivo tecnico	1	
D1	D2	Istruttore direttivo amministrativo	1	

D1	D1	Istruttore direttivo amministrativo	1	
D3	D3	Istruttore direttivo tecnico		1
D1	D1	Istruttore direttivo amministrativo		2
D1	D1	Istruttore direttivo amministrativo/Contabile		1
C1	C4	Istruttore amministrativo	4	
C1	C3	Istruttore amministrativo/Educatori	10	
C1	C1	Istruttore amministrativo		2
C1	C1	Istruttore contabile		1
B1	B2	Coadiutore	4	
B1	B1	Esecutore	2	
B1	B1	Custode		1
B1	B1	Messo Comunale		1
B1	B1	Operaio Specializzato		1
A1	A4	Operatore	2	
A1	A3	Operatore	1	
A1	A1	Operaio		1
A1	A1	Inserviente		1
Totale			26	12
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				
	Pos. Econ.	PROFILO PROFESSIONALE	Posti Occupati	
C1	C1	Istruttore (n. 24 ore sett.)	3	
C1	C1	Istruttore (n. 21 ore sett.)	1	
B3	B3	Conduttore macch. oper. complesse	1	
B1	B1	Esecutore	3	
A1	A1	Operatore	18	
Totale			26	

DATO ATTO che il costo per il personale inserito nella dotazione organica teorica sopra indicato ammonta a complessivi €. 1.819.072,56, come emerge dall'Allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale alla presente proposta deliberativa;

RILEVATO che ai fini della coerenza con le linee di indirizzo approvate con il Decreto Ministeriale del giorno 8 maggio 2018 l'ente ha effettuato la seguente procedura:

- è stato richiesto ai Responsabili di Area di indicare, in relazione alle attività svolte anche a livello prospettico, eventuali eccedenze di personale nel proprio settore ai sensi dell'art.33 del d.lgs.165/2001, nonché la proposizione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti, secondo criteri non meramente sostitutivi, ossia di vacanze di posizioni da coprire, ma in coerenza con le necessità reali, attuali e all'occorrenza future;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 5/10/2018 si è proceduto alla ricognizione del personale in servizio, sulla base delle dichiarazioni rese dai Responsabili di Area, ciascuno per la propria struttura, dando atto che non sono presenti per l'anno 2018 dipendenti in soprannumero o in eccedenza,

- i Responsabili di Area hanno comunicato, specificamente, con note acclerate al protocollo generale dell'Ente ai nn. 11240, 11261, 11312 e 11386 del 2018, le risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti,

DATO ATTO che presso l'ente prestano servizio, con contratto a tempo determinato e parziale, rispettivamente, n. 25 lavoratori a n. 24 ore settimanali, e n. 1 lavoratore a n. 21 ore settimanali, tutti provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili impegnati in progetti di pubblica utilità, contrattualizzati ai sensi delle LL. RR. n. 21/2003 e n. 16/2006 e ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 5/2014, indicati nell'elenco Allegato n. 2;

DATO ATTO che presso l'ente prestano servizio altresì n. 2 lavoratori socialmente utili impegnati in progetti di pubblica utilità, ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L. R. 5/2014, indicati nell'elenco Allegato n. 3;

ATTESO che, con atto deliberativo n. 121 del 29/12/2017, approvato dalla Giunta Comunale – che in questa sede si intende integralmente richiamata e trascritta – è stato impartito atto di indirizzo finalizzato all'avvio delle procedure per superare il precariato con i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time in servizio presso il comune di Campofranco nel triennio 2018/2020, ai sensi degli artt. 3 L.R. n. 27/2016 e 20 d.lgs. n. 75/2017, nonché autorizzata la prosecuzione dell'efficacia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31.12.2018;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 5/10/2018 avente ad oggetto “Atto ricognitivo propedeutico alla stabilizzazione del personale precario in servizio presso il Comune di Campofranco con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato - artt. 20 del D. Lgs. 75/2017 e 3 della L. R. n. 27/2016 ” è stato approvato l'elenco del personale in servizio presso questo Comune con contratto a tempo determinato e parziale che risulta inquadrabile nella tipologia di cui al comma 2 del citato art.20 del D. Lgs. n. 75/2017, di cui al precitato elenco allegato al n. 2 al presente atto

VALUTATI i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico – finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi e finanziari in materia di assunzioni e di spesa per il personale, come qui di seguito indicato:

Cat.	Unità	PROFILO PROFESSIONALE	Posti a tempo pieno Occupati	Posti a tempo pieno vacanti	Posti a tempo parziale vacanti
D3	1	Istruttore direttivo tecnico	1		
D1	2	Istruttore direttivo amministrativo	2		
D1	1	Istruttore direttivo amministrativo/contabile/vigilanza		1	
D1	1	Assistente sociale			1 a 18 ore
C1	4	Istruttore tecnico	2		1 a 21 ore 1 a 24 ore
C1	11	Istruttore amministrativo/contabile	8	1	2 a 24 ore
C1	4	Educatori	4		

B3	1	Conduttore macchine operatrici complesse			1 a 24 ore
B1	9	Coadiutori	4		2 a 20 ore 3 a 24 ore
B1	2	Esecutore specializzati	2		
A1	21	Operatori esecutivi - Inservienti	3		18 a 24 ore
Totale			26	2	29

ATTESO che, ai fini del rispetto delle linee di indirizzo del decreto ministeriale, il Responsabile dell'Area Amministrativa, di concerto con il Responsabile dell'Area Finanziaria, ha:

a) - elaborato la dotazione organica teorica numerica e finanziaria verificando il limite della spesa del personale nel rispetto del limite di quella sostenuta quale media nel periodo 2011/2013 - Allegato n. 4 – sezione A;

b) - elaborato la dotazione organica finanziaria del personale in servizio, degli spazi finanziari disponibili sia per il personale a tempo determinato o flessibile che indeterminato verificando il rispetto del valore limite stanziato nel bilancio di previsione e quello dei vincoli finanziari della spesa media sostenuta nel triennio 2011/2013 - Allegato n. 4 – Sezione B;

c) - ha calcolato le capacità assunzionali ordinarie secondo la normativa vigente e le risorse assunzionali aggiuntive di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 e 3 della L. R. n. 27/2016 che possono essere utilizzate esclusivamente per la stabilizzazione di personale precario già in servizio - Allegato n. 5;

TENUTO CONTO che per la copertura dei posti vacanti e disponibili, di cui ai profili professionali sopra individuati, si provvederà:

- **tramite procedura concorsuale pubblica ordinaria** prevista dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 previa attivazione delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001, per i posti dati all'esterno;

- **tramite procedura di reclutamento a tempo indeterminato speciale transitorio** (Art. 4, comma 6, del D.L. 101/2013 e art. 30 L.R. n. 5/2014 e art. 3 della L:R. 27/2016 e art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017) da finanziarie con risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 75/2017 (nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015/2017) previa attivazione delle procedure di mobilità di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, giusta Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017;

ATTESO che, come sopra indicato, le risorse assunzionali aggiuntive di cui all'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e 26 della L.R. n. 8/2018 possono essere utilizzate esclusivamente per la stabilizzazione di personale precario già in servizio;

ATTESO che le risorse assunzionali aggiuntive di cui all'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e 8 della L.R. 8/2018, quantificate in € 484.065,55, consentono il soddisfacimento dei fabbisogni di personale attraverso la stabilizzazione mediante le procedure di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 dei lavoratori a tempo determinato attualmente in servizio presso l'ente con contratto di lavoro a tempo parziale di 24 ore settimanali, corrispondenti a quello degli attuali contratti a tempo determinato in essere, anche tenuto conto che l'art. 3, comma 1, ultimo periodo, della Legge Regionale n. 27/2016 stabilisce che le stabilizzazioni *“sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi*

all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015”;

RITENUTO, pertanto, che sulla base del fabbisogno di personale richiesto per garantire il regolare funzionamento dei servizi, possano essere programmate le seguenti assunzioni nel triennio 2018/2020, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, con indicazione degli oneri occupazionali e delle relative risorse assunzionali:

ANNI 2018 - 2019 - 2020:

Categoria	Profilo professionale	Totale assunzioni	Oneri occupazionali	Risorse assunzionali ex artt. 20 D.Lgs. 75/2017 e 8 L.R. 8/2018	Risorse assunzionali ordinarie
A	Operatori esecutivi	18 a 24 ore	306.473,03	306.473,03	
B3	Conduttore macchine operatrici complesse	1 a 24 ore	18.842,96	18.842,96	
B1	Coadiutori	3 a 24 ore	53.992,20	53.992,20	
C	Istruttori tecnici/amministrativi/contabili	1 a 21 ore 3 a 24 ore	78.605,58	78.605,58	

DATO ATTO che la programmazione delle assunzioni sopra indicate, derivando da procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato già in servizio presso l'ente, trovano copertura finanziaria nel bilancio comunale, anche considerato che si tratta di costi di personale già sostenuti da numerosi esercizi e programmati per i futuri esercizi per i corrispondenti contratti di lavoro a tempo determinato, nonché tenuto conto della previsione del contributo regionale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge Regionale n. 27/2016 per l'intera durata dei rapporti stabilizzati;

ACCERTATO che le risorse economiche necessarie trovano adeguata capienza nelle risorse stanziare nel bilancio di previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020;

RISCONTRATO, rispettivamente:

- che l'Ente, secondo le risultanze del rendiconto di gestione approvato dal Consiglio Comunale, con proprio atto deliberativo n. 59 del 26.09.2018, relativo all'esercizio finanziario 2017, ha rispettato le regole del pareggio di bilancio;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- che l'Ente ha rispettato i vincoli relativi al contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, commi 557 e ss. della Legge n. 296/2006 e se ne prevede il rispetto anche conteggiando le nuove assunzioni;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 29 del 23/3/2017 avente per oggetto "Approvazione Programma triennale del fabbisogno del personale 2017/2019" con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019;

RAVVISATA la necessità di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020, garantendo coerenza con i vincoli in materia di spesa di personale e con il quadro normativo vigente;

TENUTO CONTO che, la programmazione triennale del fabbisogno potrà essere rivista in funzione di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale, con possibilità di modificarla in qualsiasi momento qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali: CCNL 31.3.1999, CCNL 1.4.1999, CCNL 14.9.2000, CCNL 5.10.2001 CCNL 6.4.2004 e CCNL 11.4.2008;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 142718/8/2000, n. 267;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali e la R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del CCNL dell'1/4/1999;

DATO ATTO che il presente atto dovrà essere sottoposto, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, al Revisore dei Conti dell'Ente ai fini della verifica del rispetto delle limitazioni poste dalla vigente normativa in materia di spesa di personale;

RITENUTO che, alla luce dell'assetto delle competenze, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, la regolamentazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, che comprende anche la disciplina delle dotazioni organiche è di competenza della Giunta Comunale;

VISTI:

- l'O.R.EE.LL.;
- la L. R. n.142/1990 e s.m.i., così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/1991 e s.m.i.;
- la L. R. n. 7/1992;
- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta norme sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Statuto Comunale,

PROPONE

- **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- **DI PRENDERE ATTO** dei calcoli effettuati dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, sintetizzati nelle tabelle allegate alla presente deliberazione, sulla riconversione della dotazione organica in termini finanziari e della sua correlazione con la spesa massima assentibile definita nella media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013, delle capacità assunzionali disponibili per le assunzioni all'esterno di personale a tempo indeterminato e determinato e/o flessibile, del rispetto del limite delle spese da sostenere con il

presente fabbisogno del personale, del personale assumibile, e delle altre spese del personale da confrontare sia sul limite della spesa prevista nel bilancio di previsione 2019 e 2020, sia del non superamento della media della spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013;

- **DI PRECISARE** che il presente fabbisogno del personale è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della pubblica amministrazione, seguendo il seguente iter:

a) formulazione delle proposte da parte dei Responsabili di posizione organizzativa dell'ente secondo la logica dell'innovazione e della semplificazione delle figure professionali necessarie;

b) sulla verifica del personale da inserire sulla base dei fabbisogni a tempo indeterminato e di tipo flessibile;

c) di limiti finanziari e delle priorità riferite alla realizzazione degli obiettivi del mandato del Sindaco;

- **DI RIMODULARE** la dotazione organica dell'Ente come segue:

Cat.	Unità	PROFILO PROFESSIONALE	Posti a tempo pieno Occupati	Posti a tempo pieno vacanti	Posti a tempo parziale vacanti
D3	1	Istruttore direttivo tecnico	1		
D1	2	Istruttore direttivo amministrativo	2		
D1	1	Istruttore direttivo amministrativo/contabile/vigilanza		1	
D1	1	Assistente sociale			1 a 18 ore
C1	4	Istruttore tecnico	2		1 a 21 ore 1 a 24 ore
C1	11	Istruttore amministrativo/contabile	8	1	2 a 24 ore
C1	4	Educatori	4		
B3	1	Conduttore macchine operatrici complesse			1 a 24 ore
B1	9	Coadiutori	4		2 a 20 ore 3 a 24 ore
B1	2	Esecutore specializzati	2		
A1	21	Operatori esecutivi - Inservienti	3		18 a 24 ore
		Totale	26	2	29

- **DI DARE ATTO** che il costo della dotazione organica rimodulata sarà di € 1.571.661,33 (come emerge dall'Allegato 4 – sezione A) e garantisce l'invarianza finanziaria rispetto alla precedente;

- **DI APPROVARE** la programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2018/2020, in applicazione dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 165/2001, programmando, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e successive modifiche e d integrazioni, le seguenti assunzioni:

ANNO 2018:

- Avvio procedura di stabilizzazione;

ANNO 2019:

Categoria	Profilo professionale	Totale assunzioni	Oneri occupazionali	Risorse assunzionali ex artt. 20 D. Lgs. 75/2017 e 8 L. R. 8/2018	Risorse assunzionali ordinarie
A	Operatori esecutivi	18 a 24 ore	306.473,03	306.473,03	
B3	Conduttore macchine operatrici complesse	1 a 24 ore	18.842,96	18.842,96	
B1	Coadiutori	3 a 24 ore	53.992,20	53.992,20	
B1	Coadiutori	2 a 20 ore	30.518,84		30.518,84
C	Istruttori tecnici/amministrativi/contabili	1 a 21 ore 3 a 24 ore	78.605,58	78.605,58	

ANNO 2020:

- Completamento delle procedure di stabilizzazione.

- **DI DARE ATTO** che la programmazione delle assunzioni sopra indicate, derivando da procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato già in servizio presso l'ente, trovano copertura finanziaria nel bilancio comunale, anche in considerazione che si tratta di costi di personale già sostenuti da numerosi esercizi e programmati per i futuri esercizi per i corrispondenti contratti di lavoro a tempo determinato, nonché tenuto conto della previsione del contributo regionale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge Regionale n. 27/2016, autorizzato fino al 2038;

- **DI DARE ATTO**, altresì, che la programmazione di fabbisogno di personale relativa al triennio 2018/2020, ai fini di cui all'art. 1, ed in base ai criteri dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001, potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi prefissati, ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche normative che disciplinano le possibilità occupazionali nella Pubblica Amministrazione;

- **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'attuazione del Piano attraverso l'attivazione delle procedure di stabilizzazione di cui agli art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e 3 della Legge Regionale n. 27/2016;

- **DI DARE ATTO** che in sede di ricognizione annuale, ai sensi degli artt. 6 e 33 del D.lgs. 165/2001, presso questo Ente non si rilevano situazioni di soprannumero o condizioni di eccedenza di personale e pertanto non occorre avviare le procedure previste dal predetto art. 33 del D.lgs. 165/2001 per la ricollocazione del personale in eccedenza;

- **DI TRASMETTERE** la deliberazione al Dipartimento della funzione pubblica, tramite pec, all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it;
- **DI DARE ATTO** che, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, saranno attivate:
 - le procedure di mobilità volontaria (mobilità intercompartimentale) ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
 - le procedure di mobilità collettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
- **DI AUTORIZZARE** per il triennio 2018/2020 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D. L.n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- **DI TRASMETTERE** copia della presente provvedimento alle OO.SS. territoriali ed alla R.S.U;
- **DI DICHIARARE**, il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo n. 12, comma 2, della L. R. n. 44/1991, stante l'urgenza di provvedere in vista della predisposizione del DUP e dell'approvazione del bilancio di previsione.

IL SINDACO

F.TO ROSARIO PITANZA

PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: **Favorevole**

Addì, 09-10-2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.TO ANTONIO LO CURCIO

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: **Favorevole**

In adozione della presente proposta la copertura finanziaria viene prenotata/imputata con il n. -
Cap. del bilancio corrente esercizio per €

Addì, 09-10-2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.TO Gioacchino Di Baudo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Presa in esame la proposta di delibera che precede, avente per oggetto:

Approvazione Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2018 - 2019 - 2020.

Vista la proposta di delibera, come presentata e munita dei pareri previsti dalla L.R. n. 30/2000, e s.m.i.;

Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuto di dover approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

Vista la L. n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 30/2000, e s.m.i.;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

di **APPROVARE** la proposta di deliberazione su indicata facendola propria con la narrativa, motivazione, dispositivo che qui si intendono integralmente trascritti.

Infine,

Con separata e successiva votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto di immediata esecuzione

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.TO FRANCA CALOGERA ZARBO

IL SINDACO
F.TO ROSARIO PITANZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Concettina Nicosia

Publicata all'Albo Pretorio informatico del sito internet istituzionale dal **17-10-2018** al **31-10-2018**, per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il SEGRETARIO COMUNALE, Concettina Nicosia, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del sito internet istituzionale dal **17-10-2018** al **31-10-2018**, per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Concettina Nicosia

ESECUTIVITA'

Il SEGRETARIO COMUNALE, Concettina Nicosia:

Viste le LL.RR. 3/12/1991 n. 44 e 5/7/1997 n. 23

DICHIARA

Che il presente provvedimento è divenuto esecutivo il **12-10-2018**

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Concettina Nicosia

COMUNE DI CAMPOFRANCO (Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

A) CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA

Cat.	01/04/2018	13° mens.	Totale
Dirig.	39.979,29	3.331,61	43.310,90
D3	25.451,86	2.120,99	27.572,85
D1	22.135,47	1.844,62	23.980,09
C1	20.344,07	1.695,34	22.039,41
B3	19.063,80	1.588,65	20.652,45
B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91
A1	17.060,97	1.421,75	18.482,72

CAT.	TEMPO PIENO	PART-TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI Part.Time	POSTI VACANTI Tempo pieno	TOTALE Posti vacanti	Rispetto % T.P./P.T.
Dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
D3	2	0	2	1	0	1	1	3%
D1	5	0	5	2	0	3	3	5%
C	17	0	17	14	0	3	3	
B3	0	0	0	0	0	0	0	
B1	9		9	6		3	3	25%
A1	5	0	5	3	0	2	2	
TOTALI	38		38	26	0	12	12	
Posti Equ. Tempo Pieno	38		38					

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Dirigenti	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	2	0,00	2,00	55.145,70	15.815,79	4.687,38	584,54	76.233,41
D1	5	0,00	5,00	119.900,46	34.387,45	10.191,54	1.270,94	165.750,40
C	17	0,00	17,00	374.669,96	107.455,34	31.846,95	3.971,50	517.943,75
B3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1	9	0,00	9,00	175.832,18	50.428,67	14.945,74	1.863,82	243.070,41
A1	5	0,00	5,00	92.413,59	26.504,22	7.855,15	979,58	127.752,54
TOTALI	38,00	0,00	38,00	817.961,89	234.591,47	69.526,76	8.670,40	1.130.750,51

Personale a tempo determinato e C.F.L. (dirigenti extra dotazione organica; personale a tempo determinato, staff del Sindaco, C.L.F., comandato)

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV. T.P.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Dirigenti extra dot.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0	2,6	2,6	56.861,68	16.307,93	4.833,24	602,73	78.605,58
B3	0	0,66	0,66	13.630,62	3.909,26	1.158,60	144,48	18.842,96
B1	0	2	2	39.073,82	11.206,37	3.321,27	390,74	53.992,20
A1	0	12	12	221.792,61	63.610,12	18.852,37	2.217,93	306.473,03
TOTALI	0	17,2	17,2	331.358,72	95.033,68	28.165,49	3.355,88	457.913,78

Altre spese di lavoro flessibile, fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Fondo dirigenti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo dipendenti	100.287,00	23.868,31	8.524,40	1.063,04	133.742,74
P.O. e A.P. a bilancio	35.600,00	8.472,80	3.026,00	377,36	47.476,16
Straordinario	1.910,74	454,76	162,41	20,25	2.548,16
TOTALE	137.797,74	32.795,86	11.712,81	1.460,66	183.767,07

(1) INADEL calcolata con esclusione della retribuzione di risultato stimata nel 15% con imposizione pari quindi al 85%

Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, assegni nucleo familiare ecc.)	158.954,96
---	-------------------

Segretario Generale	34.930,26	10.018,00	2.969,07	0,00	47.917,33
----------------------------	-----------	-----------	----------	------	-----------

Spesa Sgretario e altre spese	206.872,29
--------------------------------------	-------------------

PRIMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	1.130.750,51
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO	457.913,78
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	183.767,07
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	46.641,20
TOTALE	1.819.072,56
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	0,00
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	1.819.072,56 (A)
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)	1.571.661,33 (B)
(A-B)<0	247.411,23

COMUNE DI CAMPOFRANCO (Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)**ELENCO LAVORATORI CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PART TIME**

N.	COGNOME	NOME	Data di Nascita	Categ. Giurid.	Posiz. Econ.	Data Stipula Contratto iniziale	Contratti in scadenza il	Contratti prorogati al	PROFILO PROFESSIONALE	Ore Sett.	Normativa di riferimento
1	Nicastro	Girolama	16/05/1967	A	A1	22/12/2011	31/12/2016	31/12/2018	Operatore esecutivo tecnico-manuale	24	ex L. R. n. 16/2006
2	Scozzaro	Antonio	14/12/1971	A	A1	"	"	"	Operatore esecutivo tecnico-manuale	24	"
3	Schillaci	Stefania	15/11/1966	A	A1	"	"	"	Operatore esecutivo tecnico-manuale	24	"
4	Provenzano	Teodora	25/06/1968	A	A1	"	"	"	Operatore esecutivo tecnico-manuale	24	"
5	Provenzano	Belinda	16/11/1969	A	A1	"	"	"	Operatore esecutivo tecnico-manuale	24	"
6	Navarra	Rosalia	31/03/1967	A	A1	"	"	"	Operatore esecutivo tecnico-manuale	24	"
7	Nicastro	Salvatore	07/10/1971	A	A1	"	"	"	Operatore esecutivo tecnico-manuale	24	"
8	Mantio	Enza	14/02/1963	A	A1	"	"	"	Operatore esecutivo tecnico-manuale	24	"
9	Di Carlo	Rita Calogera	18/02/1964	B	B1	"	"	"	Esecutore Amministrativo	24	"
10	Ali	Maria Rosaria	08/05/1961	C	C1	"	"	"	Istruttore Amministrativo	24	"
11	Nicastro	Vincenzo	09/01/1970	C	C1	"	"	"	Istruttore Amministrativo	24	"
12	Bonomo	Franca	30/03/1957	A	A1	19/01/2012	"	"	Operatore esecutivo tecnico-manuale	24	"
13	Costanzo	Giuseppe	30/01/1967	B	B3	"	"	"	Conduttore macchine operatr.compl.	24	"
14	Baldone	Francesco	10/02/1969	A	A1	04/12/2012	"	"	Operatore esecutivo tecnico-manuale	24	"
15	Antinoro	Francesca	24/09/1964	A	A1	"	"	"	Operatore esecutivo tecnico-manuale	24	"
16	D'Agrò	Maria Camilla	02/04/1963	A	A1	"	"	"	Operatore esecutivo tecnico-manuale	24	"
17	Modica	Francesco	15/08/1971	C	C1	12/05/2011	"	"	Istruttore Tecnico	24	ex Art. 25 L.R. n. 21/03
18	Malta	Massimo	15/01/1973	A	A1	"	"	"	Custode,puliziere,manut. Strutt. Com.	24	"
19	Malta	Salvatore	15/01/1973	A	A1	"	"	"	Custode,puliziere,manut. Strutt. Com.	24	"
20	Giuliano	Salvatore	20/06/1966	A	A1	"	"	"	Custode,puliziere,manut. Strutt. Com.	24	"
21	Falletta	Salvatore	04/07/1976	C	C1	27/01/2010	"	"	Istruttore Tecnico	21	"
22	Falletta	Salvatore	16/11/1968	B	B1	"	"	"	Esecutore Amministrativo	24	"
23	Spoto	Rossana	27/10/1974	B	B1	"	"	"	Esecutore Amministrativo	24	"
24	Falletta	Claudio	20/07/1964	A	A1	12/05/2011	"	"	Operaio servizi ambientali	24	"
25	Minnella	Antonino	07/12/1968	A	A1	"	"	"	Operaio servizi ambientali	24	"
26	Baldone	Massimo	09/06/1971	A	A1	"	"	"	Operaio servizi ambientali	24	"

COMUNE DI CAMPOFRANCO (Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

ELENCO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

N.	COGNOME	NOME	Data di Nascita	Categ. Giurid.	PROFILO PROFESSIONALE	Normativa di riferimento
1	Cassarino	Massimo Angelo	03/11/1972	B	Esecutore amministrativo	ex D. Lgs. n. 280/1997
2	Gagliano	Samanta Maria	18/04/1976	B	Esecutore amministrativo	"

COMUNE DI CAMPOFRANCO (*Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta*)

A) CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA

Cat.	01/04/2018	13° mens.	Totale
Dirig.	39.979,29	3.331,61	43.310,90
D3	25.451,86	2.120,99	27.572,85
D1	22.135,47	1.844,62	23.980,09
C1	20.344,07	1.695,34	22.039,41
B3	19.063,80	1.588,65	20.652,45
B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91
A1	17.060,97	1.421,75	18.482,72

CAT.	TEMPO PIENO	PART-TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI Part.Time	POSTI VACANTI Tempo pieno	TOTALE Posti vacanti	Rispetto % T.P./P.T.
Dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
D3	1	0	1	1	0	0	0	3%
D1	3	1 a 18 ore	4	2	1	1	2	
C	15	1 a 21 ore e 3 a 24 ore	19	14	4	1	5	5%
B3	0	1 a 24 ore	1	0	1	0	1	
B1	6	2 a 20 ore e 3 a 24 ore	11	6	5	0	5	25%
A1	3	18 a 24 ore	21	3	18	0	18	
TOTALI	28	29	57	26	29	2	31	
Posti Equ. Tempo Pieno	28	18,86	46,86					

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Dirigenti	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	1	0,00	1,00	27.572,85	7.907,89	2.343,69	292,27	38.116,71
D1	3	0,50	3,50	83.930,32	24.071,22	7.134,08	889,66	116.025,28
C	15	2,59	17,59	387.673,21	111.184,68	32.952,22	4.109,34	535.919,44
B3	0	0,66	0,66	13.630,62	3.909,26	1.158,60	144,48	18.842,96
B1	6	3,11	9,11	177.981,24	51.045,02	15.128,41	1.886,60	246.041,27
A1	3	12,00	15,00	277.240,76	79.512,65	23.565,46	2.938,75	383.257,63
TOTALI	28,00	18,86	46,86	968.029,00	277.630,72	82.282,47	10.261,11	1.338.203,29

Comune di Campofranco (CI) Prot. n. 0012145 del 17-10-2018 in interno

Altre spese di lavoro flessibile, fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Fondo dirigenti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo dipendenti	100.287,00	23.868,31	8.524,40	1.063,04	133.742,74
P.O. e A.P. a bilancio	35.600,00	8.472,80	3.026,00	377,36	47.476,16
Straordinario	1.910,74	454,76	162,41	20,25	2.548,16
TOTALE	137.797,74	32.795,86	11.712,81	1.460,66	183.767,07

(1) INADEL calcolata con esclusione della retribuzione di risultato stimata nel 15% con imposizione pari quindi al 85%

Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, assegni nucleo familiare ecc.)					158.954,96
Segretario Generale	34.930,26	10.018,00	2.969,07	0,00	47.917,33
Spesa Sgretario e altre spese					206.872,29

PRIMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	1.338.203,29
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO	
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	183.767,07
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	47.917,33
TOTALE	1.569.887,69
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	0,00
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	1.569.887,69 (A)

SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)	1.571.661,33 (B)
--	-------------------------

(A-B)<0	-1.773,64
-------------------	------------------

B) CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2018

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO	TOTALE EQUIV.	Spesa annua (1)	CONTRIBUTI	IRAP (2)	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Dirigenti	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	1	0,00	1,00	27.572,85	7.907,89	2.343,69	292,27	38.116,71
D1	2	0,00	2,00	47.960,19	13.754,98	4.076,62	508,38	66.300,16
C	14	2,59	16,59	365.633,80	104.863,77	31.078,87	3.875,72	505.452,16
B3	0	0,66	0,66	13.630,62	3.909,26	1.158,60	144,48	18.842,96
B1	6	2,00	8,00	156.295,27	44.825,48	13.285,10	1.656,73	216.062,59

A1	3	12,00	15,00	277.240,76	79.512,65	23.565,46	2.938,75	383.257,63
R.I.A., IIS, ad Pers.				6.669,36	1.912,77	566,90	70,70	9.219,72
TOTALI	26,00	17,25	43,25	895.002,84	256.686,82	76.075,24	9.487,03	1.237.251,93

(1) Nella spesa annua sono stati aggiunti i seguenti ulteriori importi: a) IIS conglobata nel tabellare; b) assegni ad personam; c) Retribuzione Individuale di Anzianit

(2) Vanno sottratti i dipendenti disabili, gli autisti di scuolabus che sono esenti da IRAI

SECONDA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

Importo competenza	
SPESA PERSONALE OCCUPATO	778.876,96
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	458.347,97
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	183.767,07
Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente	
Assunzioni possibili nell'anno 2018	
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	47.917,33
TOTALE	1.468.909,33
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	0,00
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	1.468.909,33 (A)
CAPACITA' ASSUNZIONALE TEMPO INDET.	(B)
Capità assunzionale tempo determinato	(C)
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013	1.571.661,33
(A+B+C-D)<0	-102.752,00

C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESA PERSONALE OCCUPATO	778.876,96	1.237.000,02	1.237.000,02
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	458.347,97	0,00	0,00
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	183.767,07	183.767,07	183.767,07
Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente	0,00	0	0
Differenza con bilancio	0,00		
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	47.917,33	47.917,33	47.917,33
TOTALE	1.468.909,33	1.468.684,42	1.468.684,42
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	0,00	0,00	0,00
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	1.468.909,33	1.468.684,42	1.468.684,42
Spesa media 2011-2013	1.571.661,33	1.571.661,33	1.571.661,33
Margine disponibile	102.752,00	102.976,91	102.976,91

Oggetto: Spazi assunzionali finalizzati alla elaborazione del fabbisogno 2018.

Spazi assunzionali anno 2014 – Spesa personale cessato anno 2013

Categ.	Unità	Stipendio tab.iniz.	Indennità comp. A carico bilancio	Indennità vacanza contrattuale	Sommano	Oneri riflessi 26,80	IRAP 8,50	TOTALE
TOTALE								===

Misura prevista per poter effettuare assunzioni: **60% di € _____ = €.** _____

Quota riservata al personale da stabilizzare ex DL. 101/2013: **50% di €.** _____ = _____

Spazi assunzionali anno 2015 – Spesa personale cessato anno 2014

Categ.	Unità	Stipendio tab.iniz.	Indennità comp. A carico bilancio	Indennità vacanza contrattuale	Sommano	Oneri riflessi 26,80	IRAP 8,50	TOTALE
A1	1	18.482,72	388,80	146,40	19.017,92	5.096,80		24.114,72
TOTALE	1	18.482,72	388,80	146,40	19.017,92	5.096,80		24.114,72

Misura prevista per poter effettuare assunzioni: **60% di € 24.114,72 = € 14.468,83**

Le capacità assunzionali per l'anno 2015 sono riservate all'assunzione del personale in soprannumero degli enti di area vasta (ex province), ai sensi dell'art.1 comma 424 della Legge 190/2014, ritenuto applicabile nella Regione Siciliana dalla Corte dei Conti Sicilia;

Si segnala che ai sensi del comma 22 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, recante "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono avviati dopo la conclusione delle procedure previste dall'articolo 2 (*nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.*)

Spazi assunzionali anno 2016 – Spesa personale cessato anno 2015

Categ.	Unità	Stipendio tab.iniz.	Indennità comp. A carico bilancio	Indennità vacanza contrattuale	Sommano	Oneri riflessi 26,80	IRAP 8,50	TOTALE
D1	1	23.980,09	622,80	190,32	24.793,21	6.644,58	2.107,42	33.545,21
TOTALE	1	23.980,09	622,80	190,32	24.793,21	6.644,58	2.107,42	33.545,21

Misura prevista per poter effettuare assunzioni: **25% di € 33.545,21 = € 8.386,29**

Le capacità assunzionali per l'anno 2016 sono riservate all'assunzione del personale in soprannumero degli enti di area vasta (ex provincie), ai sensi dell'art.1 comma 424 della Legge 190/2014, ritenuto applicabile nella Regione Siciliana dalla Corte dei Conti Sicilia;

Si segnala che ai sensi del **comma 22 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016**, recante “*Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario*”, i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono avviati dopo la conclusione delle procedure previste dall'articolo 2 (*nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.*)

Negli anni 2016 e 2017, per le regioni e gli enti locali, le assunzioni sono consentite nel limite della spesa del 25% delle cessazioni dell'anno precedente, ai sensi dell'art.3, comma 5, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014.

Spazi assunzionali anno 2017 – Spesa personale cessato anno 2016

Categ.	Unità	Stipendio tab.iniz.	Indennità comp. A carico bilancio	Indennità vacanza contrattuali	Sommano	Oneri riflessi 26,80	IRAP 8,50	TOTALE
TOTALE								===

Misura prevista per poter effettuare assunzioni: **25% di €** _____ = **€.** _____

Negli anni 2016 e 2017, per le regioni e gli enti locali, le assunzioni sono consentite nel limite della spesa del 75% delle cessazioni dell'anno precedente, ai sensi del d.l. 50/2017.

Spazi assunzionali anno 2018 – Spesa personale cessato anno 2017

Categ.	Unità	Stipendio tab.iniz.	Indennità comp. A carico bilancio	Indennità vacanza contrattuale	Sommano	Oneri riflessi 26,80	IRAP 8,50	TOTALE
TOTALE								===

Misura prevista per poter effettuare assunzioni: **25% di €.** _____ = **€.** _____

A decorrere dall' anno 2018, per le regioni e gli enti locali, le assunzioni sono consentite nel limite della spesa del 75% delle cessazioni dell'anno precedente, ai sensi del d.l. 50/2017.

Spazi assunzionali anno 2019 – Spesa personale cessato anno 2018

Categ.	Unità	Stipendio tab.iniz.	Indennità comp. A carico bilancio	Indennità vacanza contrattuale	Sommano	Oneri riflessi 26,80	IRAP 8,50	TOTALE
C1	1	22.039,41	549,60	153,60	22.742,61	6.095,02	1.933,12	30.770,75
TOTALE	1	22.039,41	549,60	153,60	22.742,61	6.095,02	1.933,12	30.770,75

Misura prevista per poter effettuare assunzioni: **100% di € 30.770,75 = € 30.770,75**

A decorrere dall' anno 2018, per le regioni e gli enti locali, le assunzioni sono consentite nel limite della spesa del **100%** delle cessazioni dell'anno precedente, ai sensi del d.l. 50/2017.

Spazi assunzionali anno 2020 – Spesa personale che cesserà anno 2019

Categ.	Unità	Stipendio tab.iniz.	Indennità comp. A carico bilancio	Indennità vacanza contrattuale	Sommano	Oneri riflessi 26,80	IRAP 8,50	TOTALE
								===

Misura prevista per poter effettuare assunzioni: **100%**

Riassumendo è possibile così schematizzare:

TURN OVER 2014-2016 (congelata per il personale delle province)	22.855,12	
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2017 (25% cessazioni 2016)		
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2018 (25% cessazioni 2017 + resti capacità 2017)		
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2019 (100% cessazioni 2018)		30.770,75
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2020 (100% cessazioni 2019)		
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALI 2018/2020		30.770,75
Di cui il 50% da destinare ad assunzione art. 35 c.3 bis D.Lgs n. 165/2001		15.385,38

N.B. L'importo complessivo di € 22.855,12 derivante dalle cessazioni 2015 saranno sbloccate a seguito della conclusione delle procedure previste per la ricollocazione del personale delle ex province.

Spesa personale contrattista 2015	472.344,89
Spesa personale contrattista 2016	490.856,77
Spesa personale contrattista 2017	488.995,00
TOTALE SPESA TRIENNIO	1.452.196,66

Risorse assunzionali aggiuntive L.R. 27/2016 valore medio 2015/2017 (484.065,55)